



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 22 maggio 2024, composta dai Magistrati:

Paolo PELUFFO	Presidente
Tatiana CALVITTO	Primo Referendario
Antonio TEA	Primo Referendario
Giuseppe VELLA	Referendario - relatore
Antonino CATANZARO	Referendario
Massimo Giuseppe URSO	Referendario
Giuseppe DI PRIMA	Referendario

\*\*\*\*\*

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 23 del R.D.L.gs. 15 maggio 1946, n. 455, *Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, *Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948*;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, *Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli, come modificato dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8*;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Esaminati i questionari sui bilanci di previsione e sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2018- 2022, redatti dall'Organo di revisione del Comune di Poggioreale (TP), sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle autonomie, nonché i piani di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022;

Vista la richiesta istruttoria, prot. Cdc. prot. n. 2060 del 26/02/2024;

Vista la risposta del Comune di Poggioreale (TP), a firma del Revisore dei conti e del responsabile del servizio finanziario, con i relativi allegati, prot. Sezione n.2597 del 15/03/2024;

Viste le osservazioni formulate dal Magistrato istruttore in sede di deferimento;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 41/2024, con la quale la Sezione medesima è stata in data odierna;

Udito il relatore, Referendario dott. Giuseppe Vella.

ha pronunciato la seguente

## DELIBERAZIONE

nei confronti del Comune di Poggioreale (TP)

- bilanci di previsione 2019/2021, 2020/2022, 2021/2023, 2022/2024,

- rendiconti esercizi finanziari 2018- 2022 -

-Piani di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche

anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 -

### PREMESSO CHE

Nell'ambito delle funzioni di controllo sulla gestione finanziaria degli enti locali, sono state prese in esame, ai sensi dell'art. 148 *bis* del TUEL e dell'art. 1, commi 166 e ss., della l. n. 266/2005, le relazioni - questionari promananti dall'Organo di revisione del Comune di Poggioreale (TP), trasmesse tramite l'applicativo Con.Te., con riguardo ai rendiconti degli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 ed ai bilanci di previsione dei trienni 2019/2021, 2020/2022, 2021/2023 e 2022/2024.

L'Organo di revisione ha formalizzato le relazioni sui rendiconti 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, rispettivamente, nelle date del 3 novembre 2019 (prot. Cdc n. 13259), del 26 aprile 2021 (prot. Cdc n. 5310), del 6 gennaio 2022 (prot. Cdc n. 57), del 23 ottobre 2022 (prot. Cdc n. 7700) e dell'8 dicembre 2023 (prot. Cdc n. 10194).

Per i documenti preventivi, il correlato adempimento è stato ottemperato relativamente al bilancio di previsione 2020/2022 ed al bilancio di previsione 2022/2024, rispettivamente, nelle date del 1° maggio 2021 (prot. Cdc n. 5585) e dell'8 ottobre 2022 (prot. Cdc n. 7366).

Con riguardo al bilancio di previsione 2021/2023, sulla base delle *Linee guida* della Sezione delle Autonomie (del. n. 2/SEZAUT/2021/INPR), è stato esaminato il parere dell'Organo di revisione n. 15/2021 (prot. Cdc n. 8637 dell'11 ottobre 2021).

Risulta omessa, invece, la trasmissione della relazione - questionario relativa al bilancio di previsione 2019/2021.

Con nota prot. Cdc del 26/02/2024, n. 2060, è stato svolto un approfondimento istruttorio cui è stato dato riscontro dall'Organo di revisione e dal responsabile del servizio finanziario con nota prot. Cdc del 15/03/2024, n. 2597.

Ciò posto, il Magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l'Ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul Comune di Poggioreale (TP) all'esame del Collegio.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. L'art. 3, co. 1 lett. e) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali*

tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente". In base all'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio" e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del D.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L.n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli Enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli Enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza

dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso al comma 1 all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. la sentenza n. 39 del 2014, che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti (e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale) va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità - da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie - e ha lo scopo di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie, in una prospettiva non più statica (come il tradizionale controllo di legalità regolarità) ma dinamica.

Da ultimo, il Giudice delle Leggi, con la sentenza n. 18 del 14 febbraio 2019, ha confermato che la vigente disciplina risponde all'esigenza di verificare il rispetto dei vincoli nazionali ed europei mediante il vaglio da parte di una magistratura specializzata, in modo da affrancare il controllo da ogni possibile contaminazione di interessi che privilegiano, non di rado, la sopravvivenza di situazioni patologiche rispetto al trasparente ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria, elementi che il novellato art. 97, comma 1, Cost., collega alla garanzia di legalità, imparzialità ed efficacia dell'azione amministrativa.

Stante la natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, il Consiglio comunale deve essere informato dei contenuti della pronuncia specifica adottata dalla Corte ai sensi dell'art. 148 bis TUEL, allorché sia accertata la presenza di gravi anomalie contabili o gestionali; ad esso, infatti, è riservata, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente locale, la competenza esclusiva a deliberare le citate misure correttive, previa auspicabile proposta della Giunta comunale.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, co. 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci di questa Corte suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente. In ogni caso, l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto e ad adottare interventi idonei per addivenire al loro superamento. L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

In tale contesto di analisi, inoltre, una particolare rilevanza assume il ruolo e la funzione di controllo della Corte dei conti sulle risorse assegnate per il superamento dell'emergenza COVID-19.

In merito, invece, alle partecipazioni societarie detenute, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Con riferimento, invece, ai tempi di presentazione, a norma degli artt. 20, comma 3 e 26, comma 11, del T.U.S.P., la revisione periodica, secondo quanto evidenziato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione 21 dicembre 2018, n. 22/INPR, è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017. In particolare, il comma 3 dell'art. 20 del TUSP, con riferimento ai piani di revisione ordinaria delle partecipazioni, nello specificare che gli stessi sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, ne prevede l'invio alla sezione di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del TUSP.

Il successivo comma 7 dell'art. 20 del TUSP prevede, inoltre, che la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4, da parte degli Enti locali, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, con applicazione dell'art. 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

Tutto ciò posto, in riferimento al caso di specie, valutato il contenuto informativo delle suddette relazioni, unitamente alle risultanze istruttorie ed ai documenti reperibili negli archivi elettronici della Banca Dati Amministrazioni pubbliche (BDAP) e del portale del Ministero dell'Interno - Finanza Locale, si espone a seguire l'analisi dei documenti finanziari esaminati.

## **2. Tempi di adozione dei documenti contabili.**

**2.1** In via preliminare, deve essere posto in evidenza il mancato rispetto del termine fissato dall'art. 227, comma 2, del TUEL per l'approvazione del documento consuntivo (30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento), in quanto l'obbligo è stato assolto secondo la seguente cadenza temporale:

- il rendiconto dell'esercizio 2018 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 32 del 29/07/2019, oltre il termine di legge;

- il rendiconto dell'esercizio 2019 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 37 del 02/12/2020, oltre il più ampio *dies ad quem* del 30 giugno 2020, previsto dall'art. 107, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

- il rendiconto dell'esercizio 2020 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 17/06/2021, oltre il più ampio *dies ad quem* del 31 maggio 2021, previsto dall'art. 3, comma 1, del D.L. 30 aprile 2021, n. 56;

- il rendiconto dell'esercizio 2021 è stato approvato con deliberazione commissariale n. 5 del 29/06/2022, oltre il termine di legge;

- il rendiconto dell'esercizio 2022 è stato approvato con deliberazione commissariale n. 7 del 27/04/2023.

**2.2** Quanto all'approvazione del bilancio di previsione, il cui termine ha ordinariamente scadenza, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL, il 31 dicembre dell'anno precedente, salva l'ipotesi di differimento con legge o decreto del Ministero dell'Interno, il relativo obbligo è stato assolto nella tempistica a seguire:

- il bilancio di previsione 2019/2021 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 17/04/2019, oltre il più ampio *dies ad quem* del 31 marzo 2019 (*ex d.m.* 25 gennaio 2019);

- il bilancio di previsione 2020/2022 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 45 del 18/12/2020, oltre il più ampio *dies ad quem* del 31 ottobre 2020 (*ex d.m.* 30 settembre 2020);

- il bilancio di previsione 2021/2023 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 25/08/2021, oltre il più ampio *dies ad quem* del 31 maggio 2021 previsto dall'articolo 3, comma 2, del d.l. 30 aprile 2021, n. 56;

- il bilancio di previsione 2022/2024 è stato approvato con deliberazione commissariale n. 14 del 26/08/2022, entro il più ampio *dies ad quem* del 31 agosto 2022 (*ex d.m.* 28 luglio 2022);

La Sezione, preso atto di quanto rilevato, ricorda che il termine previsto dall'articolo 227 del TUEL è stato stabilito dalla legge in considerazione della rilevanza che l'approvazione del rendiconto riveste nell'intero "*ciclo di bilancio*" dell'Ente locale. Il rendiconto, infatti, oltre a costituire il documento attraverso il quale l'amministrazione dimostra i risultati della gestione trascorsa, costituisce un imprescindibile riferimento per gli eventuali interventi sulla gestione in corso d'esercizio e per la successiva programmazione finanziaria.

### 3. Risultato di amministrazione e composizione nel periodo 2018 – 2022.

3.1 Il risultato di amministrazione, nella sua composizione, mostra l'evoluzione di seguito rappresentata (cfr. tabella 1 e tabella 2).

Tabella 1 - Risultato di amministrazione e sua composizione

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Risultato d'amministrazione (A)</b>	<b>1.627.938,39</b>	<b>1.997.958,42</b>	<b>2.761.011,39</b>	<b>3.012.630,00</b>	<b>3.282.152,57</b>
Composizione del risultato di amministrazione:					
Parte accantonata (B)	686.409,54	1.003.287,12	1.362.319,97	1.581.964,78	1.689.133,47
Parte vincolata (C)	626.966,48	636.605,99	1.065.388,33	1.034.035,30	1.067.883,72
Parte destinata agli investimenti (D)	289.497,32	304.028,07	308.327,78	280.326,83	123.181,70
<b>Parte disponibile (E= A-B-C-D)</b>	<b>25.065,05</b>	<b>54.037,24</b>	<b>24.975,31</b>	<b>116.303,09</b>	<b>401.953,68</b>

Fonte: BDAP

Tabella 2 - Composizione del risultato di amministrazione

Composizione risultato d'amministrazione	2018	2019	2020	2021	2022
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	552.743,11	864.960,53	1.146.368,03	1.205.566,33	1.346.205,86
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti					
Fondo perdite società partecipate					
Fondo contenzioso e spese legali	133.006,43	133.506,43	146.506,43	149.506,43	47.011,29
Fondo passività potenziali					
Indennità fine mandato Sindaco					
Altri Fondi accantonamenti (specificare)	660,00	4.820,16	69.445,51	226.892,02	295.916,32
<b>Totale parte accantonata (A)</b>	<b>686.409,54</b>	<b>1.003.287,12</b>	<b>1.362.319,97</b>	<b>1.581.964,78</b>	<b>1.689.133,47</b>
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	272.995,20	281.356,71	325.743,61	366.030,98	411.391,46
Vincoli derivanti da trasferimenti	178.179,92	179.457,92	509.730,17	438.089,77	457.729,43
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	112.919,22	112.919,22	112.919,22	112.919,22	112.919,22
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	38.000,00	38.000,00	89.396,25	89.396,25	58.244,53
Altri vincoli:	24.872,14	24.872,14	27.599,08	27.599,08	27.599,08
<b>Totale parte vincolata (B)</b>	<b>626.966,48</b>	<b>636.605,99</b>	<b>1.065.388,33</b>	<b>1.034.035,30</b>	<b>1.067.883,72</b>
Parte destinata agli investimenti	289.497,32	304.028,07	308.327,78	280.326,83	123.181,70
<b>Totale parte destinata (C)</b>	<b>289.497,32</b>	<b>304.028,07</b>	<b>308.327,78</b>	<b>280.326,83</b>	<b>123.181,70</b>
<b>Totale parte disponibile (E= A-B-C-D)</b>	<b>25.065,05</b>	<b>54.037,24</b>	<b>24.975,31</b>	<b>116.303,09</b>	<b>401.953,68</b>

Fonte: BDAP

Come risulta evidente dall'analisi delle superiori tabelle, la parte disponibile del risultato di amministrazione, nell'ultimo triennio, registra un notevole miglioramento, da euro 24.975,31, nel 2020, ad euro 116.303,09, nel 2021, fino a raggiungere una consistenza pari ad euro 401.953,68, nel 2022.

**a) In merito al fondo crediti di dubbia esigibilità**, emergono i seguenti importi accantonati, nell'ultimo triennio:

- euro 1.146.368,03, nel 2020;
- euro 1.205.566,33, nel 2021;
- euro 1.346.205,86, nel 2022.

Al fine di verificare la congruità dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul rendiconto 2022, in fase istruttoria, questa Sezione ha effettuato una simulazione della determinazione dell'accantonamento *de quo* sulla scorta dell'esempio 5 del punto 3.3 di cui al principio contabile allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011, pervenendo a quantificare l'accantonamento del FCDE 2022 in euro 1.391.685,50, a fronte del minor importo di euro 1.346.205,86 accantonato dall'Ente. Pertanto, è stato chiesto all'Ente di:

1. chiarire il metodo (semplificato o ordinario) del quale si è avvalso l'Ente per il calcolo del fondo in esame al 31/12/2022 e di confermare che l'Ente non abbia optato per la facoltà concessa dall'art. 107-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, così come risulterebbe dal questionario consuntivo 2022 (pag. 9);
2. fornire i prospetti di dettaglio del calcolo del FCDE al 31/12/2022 dai quali evincere, per ciascuna entrata considerata per il calcolo del fondo, le riscossioni in conto residui e i residui attivi al 01/01 per ciascuna annualità del quinquennio, nonché i residui complessivi conservati al 31/12/2022;
3. indicare analiticamente le entrate del titolo I e III escluse dal calcolo del FCDE, esplicitando per ciascuna di esse, le ragioni dell'esclusione, l'ammontare e l'anzianità dei correlati residui attivi al 31.12.2022.

In riscontro al superiore punto 1, l'Ente fa sapere di essersi avvalso del metodo ordinario per il calcolo del FCDE accantonato sul rendiconto 2022 e conferma di non aver optato per la facoltà concessa dall'art. 107 *bis* del d.l. n. 18/2020.

In riferimento al punto 2, dall'analisi dei prospetti di calcolo del FCDE 2022 acquisiti agli atti, emerge che l'Ente, in applicazione del metodo ordinario, ha accantonato a titolo di FCDE 2022 un importo pari ad euro 1.244.303,58 in riferimento ad un ammontare di residui attivi finali del titolo I tipologia 101 pari ad euro 1.370.936,55, ha accantonato un importo pari ad euro 67.040,48 relativamente ai residui attivi finali del titolo III tipologia 100 di importo pari ad euro 80.772,11 ed, infine, accantonato euro 34.861,80 in rapporto ai residui attivi finali del titolo III tipologia 200 di ammontare pari ad euro 36.516,64.

La percentuale di FCDE accantonato dall'Ente sul rendiconto 2022, in rapporto alla consistenza dei residui attivi finali del Titolo I e del Titolo III inclusi nel calcolo del fondo, risulta così sintetizzabile:

	2022
<i>FCDE Consuntivo</i>	1.346.205,86
a) Residui attivi finali Titolo I tipologia 101	1.370.936,55
b) Residui attivi finali Titolo III tipologia 100	80.772,11
c) Residui attivi finali Titolo III tipologia 200	36.516,64
<b>Totale r.a. inclusi nel FCDE (a+b+c)</b>	<b>1.488.225,30</b>
<b>% FCDE su r.a. Titolo I e Titolo III</b>	<b>90,46</b>

*Fonte: all. al riscontro istruttorio prot. Cdc del 15/03/2024, n. 2597.*

In ragione delle risultanze suesposte, che evidenziano un'incidenza percentuale del FCDE 2022 sui residui attivi finali del Titolo I e del Titolo III pari al 90% e tenuto conto delle argomentazioni addotte dall'Ente a sostegno dell'esclusione dal calcolo del fondo di singole poste di entrata del Titolo I (Tipologia 101) e del Titolo III (Tipologia 200, Tipologia 300 e Tipologia 500), peraltro di importo modesto, il Collegio ritiene che non sussistono criticità in merito alla quantificazione del FCDE a rendiconto 2022.

**b) In riferimento al fondo anticipazione di liquidità**, si rileva l'assenza di quote accantonate in tutto il periodo oggetto del presente controllo. In sede di relazione sul

rendiconto 2022, l'Organo di revisione riferisce che *“l'Ente non ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui all'art. 1 comma 11 del d.l. n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento”*. Da un riscontro compiuto a partire dai prospetti acquisiti da Cassa DD.PP. emerge che l'Ente, al 31/12/2022, non ha ricevuto anticipazioni di liquidità ai sensi del d.l. n. 35/2013 e ss. e del d.l. n. 34/2020 e ss.

**c) Relativamente al fondo contenzioso**, si registrano, nell'ultimo triennio, i seguenti accantonamenti:

- euro 146.506,43, nel 2020;
- euro 149.506,43, nel 2021;
- euro 47.011,29, nel 2022.

In fase istruttoria, al fine di valutare la congruità dell'accantonamento al fondo contenzioso allocato sul rendiconto 2022, pari ad euro 47.011,29, è stato chiesto all'Ente di relazionare in merito al contenzioso passivo esistente alla data di predisposizione del rendiconto 2022 con la specifica di indicare per ciascuna controversia, il valore della causa, la valutazione prognostica degli oneri futuri e la tipologia di copertura prevista.

In base alle risultanze istruttorie, emerge che il fondo contenzioso allocato sul rendiconto 2022, pari ad euro 47.011,29, accoglie i seguenti due accantonamenti:



3) *Atto di citazione curatela Belice Ambiente con Del. G.M. n. 12 del 30/03/2022 è stata approvata la transazione e successivamente è stato stipulato atto transattivo tra le parti con conseguente estinzione del giudizio*".

Sulla scorta delle evidenze sopra esposte, si ritiene che non sussistono criticità in merito alla quantificazione del fondo contenzioso a rendiconto 2022.

Relativamente alle passività potenziali, in fase istruttoria, sono state chieste le attestazioni rilasciate da tutti i responsabili di settore in merito all'insussistenza o sussistenza di passività potenziali, ulteriori rispetto a quelle derivanti dal contenzioso, alla data di predisposizione del rendiconto 2022.

In riscontro alla predetta richiesta istruttoria, l'Ente ha trasmesso n. 3 attestazioni, rispettivamente, rese dal responsabile del settore finanziario, dal responsabile del settore amministrativo e dal responsabile del settore tecnico, dalle quali si evince l'assenza di debiti fuori bilancio nel rispettivo settore di competenza.

**d) In merito al fondo perdite società partecipate**, si evidenzia l'assenza di quote accantonate in tutte le annualità esaminate.

Da una consultazione del portale Tesoro MEF emerge che l'Ente, al 31/12/2021, detiene le seguenti partecipazioni in società:

- quota di partecipazione del 4,08 % presso "G.A.L. Valle del Belice - Agenzia di sviluppo S.c.a.r.l."

- quota di partecipazione del 1,16 % presso "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti - Trapani provincia S.c.p.a."

Da un approfondimento condotto e dalla consultazione dei bilanci presenti su Telemaco, emerge che le partecipate non hanno registrato perdite nel periodo oggetto del presente controllo.

**e) Sul fondo indennità di fine mandato** non risultano somme accantonate, in tutto il periodo considerato. Invero, come si evincerà meglio appresso, le somme di cui trattasi risultano accantonate sotto la voce "altri accantonamenti" della parte accantonata del risultato di amministrazione.

**f) In merito agli "altri accantonamenti"**, in fase istruttoria, è stato chiesto di esplicitare la composizione dell'accantonamento di euro 226.892,02 apposto sul

rendiconto 2021 e dell'accantonamento di euro 295.916,32 apposto sul rendiconto 2022, sotto la voce "altri accantonamenti". In riscontro, l'Ente ha fornito i seguenti prospetti riepilogativi:

*ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI RENDICONTO DI GESTIONE 2021*

<i>Natura del Fondo</i>	<i>Importo</i>
Discordanza debito partecipata SRR	3.551,66
Discordanza debito partecipata GAL valle del Belice	109,50
Accantonamento per rate Mutuo CDP n. 4544024/00 – Impianto Fotovoltaico dal 2032 al 2036	90.000,0
Rinnovi contrattuali anni 2019/2020	39.080,00
Accantonamento per rinnovi contrattuale CCNL 2019-2021 anno 2021	48.000,00
Indennità di fine mandato al Sindaco	5.044,86
Fondo Garanzia Debiti Commerciali - FGDC	41.106,00
<b>Totale Altri accantonamenti</b>	<b>226.892,02</b>

Fonte: Nota di riscontro prot. Cdc n. 2597 del 15/03/2024

*ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI RENDICONTO DI GESTIONE 2022*

<i>Natura del Fondo</i>	<i>Importo</i>
Discordanza debito partecipata SRR	18.438,15
Discordanza debito partecipata GAL valle del Belice	109,50
Accantonamento per rate Mutuo CDP n. 4544024/00 – Impianto Fotovoltaico dal 2032 al 2036	135.000,00
Accantonamento per oneri derivanti da rinnovi contrattuali CCNL 2022/2024	50.000,00
Discordanza con Gal Elimos s.c.a.r.l.	1.000,00
Indennità di fine mandato al Sindaco	6.385,37
Fondo Garanzia Debiti Commerciali - FGDC	41.106,00
<b>Totale Altri accantonamenti</b>	<b>252.039,02</b>
<b>FGDC – Fondo garanzia debiti commerciali anno 2022</b>	<b>43.877,30</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>295.916,32</b>

Fonte: nota di riscontro prot. Cdc n. 2597 del 15/03/2024

Dai superiori prospetti emerge, in particolare, che l'Ente ha esposto, nel risultato di amministrazione al 31/12/2022, l'accantonamento del fondo di garanzia debiti commerciali, per gli anni 2021 e 2022, come previsto dall' art. 1, comma 859 e ss., della l. n. 145/2018 (cfr. questionario consuntivo 2022, pag.14).

## 4. Equilibri di bilancio e vincoli

4.1 In base ai dati dei rendiconti trasmessi alla BDAP per l'ultimo triennio 2020-2022, risulta il conseguimento di valori positivi per quanto attiene ai risultati di competenza, agli equilibri di bilancio e agli equilibri complessivi, come evincibile dalla tabella che segue.

Tabella 3 - Equilibri

	2020	2021	2022
O1) Risultato di competenza di parte corrente	704.843,43	441.160,35	627.887,85
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	217.307,18	260.661,10	273.172,69
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente	1.087,41	128.494,98	188.358,71
W1) Risultato di competenza	822.289,58	197.217,46	886.977,77
W2) Equilibrio di bilancio	256.514,33	94.693,95	392.134,53
W3) Equilibrio complessivo	40.294,56	94.693,95	307.320,55
Z1) Risultato di competenza in c/capitale	117.446,15	638.377,81	259.089,92
Z2) Equilibrio di bilancio in c/capitale	39.207,15	355.355,05	118.961,84
Z3) Equilibrio complessivo in c/capitale	39.207,15	223.188,93	118.961,84

Fonte: BDAP

4.2 In fase istruttoria, è stata chiesta la natura dell'avanzo applicato all'esercizio 2022 (accantonato, vincolato, destinato, libero), pari ad euro 636.807,26, risultante dal prospetto degli equilibri trasmesso alla BDAP, con indicazione, per ciascuna componente, dell'origine (entrata corrente o in conto capitale) e delle spese finanziate. L'Ente ha fornito riscontro confermando l'ammontare, al 31/12/2022, dell'avanzo di amministrazione applicato, pari ad euro 636.807,26 e distinguendo, per ciascuna componente di avanzo applicato (accantonato, vincolato o destinato), l'origine e la spesa finanziata.

Dal riscontro istruttorio emerge, in particolare, l'applicazione, nel corso dell'esercizio 2022, di avanzo accantonato, vincolato e destinato nella misura complessiva di euro 636.807,26 ed un suo utilizzo per euro 340.937,40, come dettagliato nei seguenti prospetti riportati nella nota di riscontro istruttorio<sup>1</sup>:

<sup>1</sup> Più precisamente, si apprende dalla nota di riscontro istruttorio che l'Ente ha utilizzato euro 340.937,40 a copertura delle seguenti spese:

- euro 40.000,00 di avanzo accantonato di parte corrente "per transazione stipulata inerente alla causa per cui si era accantonata la somma [...]"
- euro 1.365,42 di avanzo vincolato di parte corrente "da proventi accertamenti ICI ufficio tributi usato per acquisto sedie da lavoro per ufficio tributi";

AVANZO APPLICATO		AVANZO UTILIZZATO EFFETTIVO	
AVANZO ACCANTONATO PARTE CAPITALE	74.511,00	AVANZO ACCANTONATO PARTE CAPITALE	40.000,00
AVANZO ACCANTONATO PARTE CORRENTE	90.631,66	AVANZO ACCANTONATO PARTE CORRENTE	33.799,94
AVANZO VINCOLATO PARTE CORRENTE	62.905,55	AVANZO VINCOLATO PARTE CORRENTE	59.405,55
AVANZO VINCOLATO PARTE CAPITALE	208.759,05	AVANZO VINCOLATO PARTE CAPITALE	50.226,78
AVANZO DA INVESTIMENTI CAPITALE	200.000,00	AVANZO DA INVESTIMENTI CAPITALE	157.505,13
<b>TOTALE</b>	<b>636.807,26</b>	<b>TOTALE</b>	<b>340.937,40</b>

**4.3** In base ad una verifica effettuata a partire dagli schemi di bilancio 2022 trasmessi alla BDAP, emerge, tuttavia, che gli importi di avanzo accantonato e destinato, utilizzati nel corso dell'esercizio 2022, comunicati dall'Ente in fase di riscontro

- euro 10.849,05 di avanzo vincolato di parte corrente per “fondi regionali per democrazia partecipata impegnate a favore della Regione sicilia per la restituzione (integralmente utilizzo avanzo per la restituzione)”;
- euro 31.151,72 di avanzo vincolato di parte corrente “quote mutui accantonate a seguito normativa covid che prevedeva slittamento scadenze rate durante pandemia ma l'ente ha comunque prudenzialmente accantonato le somme e le ha utilizzate man mano le rate congelate andavano in scadenza”;
- euro 6.750,00 di avanzo vincolato di parte corrente “contributo regionale per fornitura gratuita libri di testo (intera somma utilizzata)”;
- euro 41.522,33 di avanzo vincolato di parte corrente “trasferimenti regionali correnti: premio per superamento raccolta differenziata soglia 65%, integralmente utilizzati per acquisto contenitori rifiuti da concedere alla cittadinanza per raccolta delle varie frazioni rifiuti”;
- euro 2.256,78 di avanzo vincolato di parte corrente “diritto di rogito segreteria impegnati con det. sett. amm.vo del 30/12/2022 – somma integralmente utilizzata”;
- euro 7.339,03 di avanzo vincolato di parte capitale “trasferimento straord. Regione per ripristino piscina comunale – somma utilizzata per spesa in conto capitale di allaccio contatore piscina comunale – la parte rimanente torna in avanzo”;
- euro 8.398,00 di avanzo vincolato di parte corrente “buoni spesa regionali periodo pandemia Covid 19: somme restituite all'ente Regione Sicilia che le aveva concesse in quanto non sono state utilizzate”;
- euro 33.799,94 di avanzo accantonato di parte corrente “accantonamenti per rinnovi contrattuali. La differenza in sede di rendiconto è stata liberata avendo erogato tutti arretrati CCNL 2019-2021 durante il 2022 per la somma totale di euro 33.799,94 – con altra voce in sede di rendiconto 2022 è stata accantonata la somma di euro 50 mila per oneri rinnovi contrattuali CCNL 2022-2024”;
- euro 103.762,46 di avanzo da investimenti di parte capitale “avanzo per investim. da trasferimenti regionali di anni pregressi, somme utilizzate per vari interventi di investimento in conto capitale (Manutenzione straordinaria campo di calcio, Manutenzione straordinaria Fontane, Manutenzione Straordinaria Torre Orologio, Rifacimento prospetto palazzo municipale, Manutenzione straordinaria e interventi di sistemazione strade e marciapiedi comunali, la parte non utilizzata torna in avanzo)”;
- euro 53.742,67 di avanzo da investimenti di parte capitale “avanzo per investim. da alineaz. fabbricati di edilizia residenziale, somme utilizzate per spese in conto capitale (Manutenzione straordinaria viabilità rurale), la parte non utilizzata tornata in avanzo”.

istruttorio, differiscono dai corrispondenti valori ricavabili dagli allegati a/1 e a/3 al rendiconto 2022 trasmessi alla BDAP.

In particolare, dall'allegato a/1 risulta una variazione degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto, con segno negativo, per euro 30.984,14 a fronte di un utilizzo di avanzo accantonato comunicato dall'Ente pari ad euro 73.799,94.

Del pari, nell'allegato a/3 si indica un ammontare complessivo di impegni assunti nell'esercizio 2022 "*finanziati [...] da quote destinate del risultato di amministrazione*" pari ad euro 118.787,55, sebbene l'Ente comunichi, con la nota istruttoria, un utilizzo dell'avanzo destinato pari ad euro 157.505,13.

## 5. Fondo cassa e anticipazione di tesoreria

5.1 Nell'ultimo triennio, il fondo cassa ha registrato un andamento crescente nel biennio 2020 - 2021, passando da euro 1.549.118,68, al 31/12/2020, ad euro 2.115.636,75, al 31/12/2021, mentre ha subito un decremento nel periodo 2021-2022, riducendosi da euro 2.115.636,75, al 31/12/2021, ad euro 1.889.245,62, al 31/12/2022, come evincibile dalla tabella che segue.

Tabella 4 - Fondo cassa e anticipazione di tesoreria

	2018	2019	2020	2021	2022
Fondo cassa complessivo al 31.12	1.256.889,82	1.165.332,36	1.549.118,68	2.115.636,75	1.889.245,62
di cui cassa vincolata	300.125,70	210.227,14	213.505,98	456.445,53	264.963,73
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	0,00	0,00	0,00	1.091.778,04	0,00
Anticipazioni inestinte al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: questionari consuntivi 2018,2019,2020,2022 e riscontro istruttorio prot. Cdc del 15/03/2024, n. 2597

Stesso *trend* (crescente e, poi, decrescente) ha registrato la movimentazione della cassa vincolata nell'ultimo triennio, come comunicata dall'Ente in fase di riscontro istruttorio, che risulta essere la seguente:

Evoluzione della cassa vincolata nel triennio				
Consistenza cassa vincolata	+/-	2020	2021	2022
Consistenza di cassa effettiva all'1.1	+	210.227,14	213.505,98	456.445,53
Somme utilizzate in termini di cassa all'1.1	+	0,00	0,00	0,00
Fondi vincolati all'1.1	=	210.227,14	213.505,98	456.445,53
Incrementi per nuovi accrediti vincolati	+	59.193,86	270.623,40	0,00
Decrementi per pagamenti vincolati	-	55.915,02	27.683,85	191.481,80
Fondi vincolati al 31.12	=	213.505,98	456.445,53	264.963,73
Somme utilizzate in termini di cassa al 31.12	-	0,00	0,00	0,00
Consistenza di cassa effettiva al 31.12	=	213.505,98	456.445,53	264.963,73

Fonte: riscontro istruttorio prot. Cdc del 15/04/2024, n. 2597

**5.2** In fase istruttoria, si è rilevata una incongruenza tra i dati relativi alla quantificazione della cassa vincolata al 31/12/2021, con la conseguenza che è stato chiesto all'Ente di trasmettere le determinazioni di quantificazione della giacenza vincolata alla data del 1° gennaio 2021 e del 1° gennaio 2022, se adottate, o qualora l'Ente non avesse provveduto ad adottare tali provvedimenti, di redigere una relazione che, oltre a quantificare l'importo della cassa vincolata alla data del 1° gennaio, illustrasse i criteri di determinazione utilizzati.

Dall'analisi delle delibere trasmesse dall'Ente - determinazioni dirigenziali n. 14 del 29/01/2021 e n. 17 del 10/02/2022 - emerge che l'ammontare degli importi vincolati all'1/1/2021 è pari ad euro 213.505,98 e l'ammontare delle somme vincolate all'1/1/2022 risulta essere pari ad euro 456.445,53<sup>2</sup>; importi, quest'ultimi, debitamente riportati nella tabella di cui alla nota di riscontro istruttorio (cfr. tabella *ut supra*).

**5.3** In base ai dati dei rendiconti trasmessi alla BDAP per tutto il periodo scrutinato, l'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazione di tesoreria, come comprovato dai dati

<sup>2</sup> L'incongruenza rilevata, in fase istruttoria, tra i dati della cassa vincolata al 31/12/2021, come risultanti dal questionario e dalla relazione 2022, da una parte, e dal questionario e dalla relazione 2021, dall'altra, spiega l'Ente nella nota di riscontro istruttorio, sarebbe dovuta alla "compilazione incompleta dell'ultima colonna (2021) del prospetto "Evoluzione della cassa vincolata nel triennio" riportato nel questionario consuntivo 2021 (pag. 26) e nella relazione dell'Organo di revisione 2021 (pag. 5)".

SIOPE nonché dalle informazioni acquisite dai questionari e dalle relazioni dell'Organo di revisione relativi al periodo scrutinato.

## 6. Capacità di riscossione: recupero dell'evasione tributaria

6.1 In ragione delle risultanze esposte nei questionari consuntivi del periodo 2018-2022, in merito all'attività di recupero evasione tributaria, denotanti la scarsissima capacità di riscossione dell'Ente, in fase istruttoria, è stato chiesto di relazionare in ordine alle azioni intraprese al fine di perseguire una efficace attività di contrasto all'evasione tributaria.

L'Ente, a riscontro, adduce svariate difficoltà a giustificazione della inefficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria e, al contempo, riferisce sui rimedi intrapresi al fine di superare le stesse<sup>3</sup>.

6.2 Con la nota istruttoria si sono anche rilevate delle incongruenze tra i dati comunicati dall'Organo di revisione in sede di questionari consuntivi 2020 e 2021 e i relativi dati contabili analitici (DCA) trasmessi alla BDAP, con la conseguenza che si è chiesto all'Ente di confermare i dati contenuti nei questionari consuntivi dell'ultimo triennio o, in caso contrario, di comunicare, mediante apposita tabella, i dati corretti. Di seguito, si espongono i dati comunicati dall'Ente in fase di riscontro istruttorio, relativamente all'attività di riscossione per recupero evasione tributaria, per gli anni 2020 e 2021.

---

<sup>3</sup> In particolare, le difficoltà dell'Ente e i rimedi intrapresi sono così sintetizzabili:

- **carenza di personale:** rispetto a tale problematica, l'Ente riferisce di aver proceduto *“ad un incremento orario temporaneo, a decorrere dall'inizio del corrente anno 2024, relativamente all'unica unità di categoria “C” che si occupa dell'ufficio tributi, rimodulando il servizio da n. 27 a 29 ore settimanali”*. Aggiunge poi di aver effettuato l'accertamento di: *“imu tasi tari 2016 entro 31.12.2021; imu tasi tari 2017 entro 31.12.2022; imu tasi tari 2018 entro 31.12.2023”*. E conclude affermando che *“alla data odierna sono stati inviati accertamenti imu tasi anno 2019 e i solleciti tari anno 2019, in ottica del susseguente accertamento tari anno 2019: sono stati stampanti gli avvisi imu anno 2020. Il Settore Finanziario ha in programma di iniziare entro brevissimo tempo l'attività inerente agli accertamenti IMU anno 2021 e successivi, e quella relativa agli accertamenti TARI anno 2020 e seguenti”*;

- **assenza di messo notificatore,** rappresentando che, alla data odierna, tale figura è subentrata presso l'Ente mentre nel 2023 risultava mancante. Puntualizza che *“nell'anno 2023 si è [era] oviato all'assenza del messo con affidamento del servizio a Poste Italiane Spa per l'invio e il recapito degli accertamenti, lamentando che” l'assenza del messo notificatore ha [avrebbe]rallentato il processo accertativo in quanto avrebbe permesso modalità di notifica più rapida ed efficiente”*;

- **scarsa riscossione coattiva da parte di Agenzia Entrate Riscossione:** l'Ente sostiene che *“l'emanazione di diverse normative nazionali in materia di riscossione ha [avrebbe] di fatto rallentato l'attività di riscossione”*; puntualizza che detti rallentamenti *“non gli hanno [avrebbero] permesso di valutare “a regime” l'andamento della riscossione effettuata da Agenzia Entrate Riscossione”* Riscontrando le basse percentuali di riscossione da parte di Agenzia Entrate Riscossione, fa sapere di aver preso in considerazione la possibilità di esternalizzare la riscossione coattiva.

	Accertamenti 2020	Riscossioni 2020	%	Accertamenti	Riscossioni	%
			R/A	2021	2021	R/A
Recupero evasione IMU	148.946,33	5.954,65	3,99%	78.925,28	15.966,29	20,23%
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES	0,00	0,00		0,00	0,00	
Recupero evasione COSAP/TOSAP	0,00	0,00		0,00	0,00	
Recupero evasione altri tributi - TASI anni precedenti	18.735,99	2.267,36	12,10	14.468,31	3.238,58	22,38%
<b>TOTALE</b>	<b>165.682,32</b>	<b>8.222,01</b>	4,96	<b>93.393,59</b>	<b>19.204,87</b>	20,56%

Dall'analisi degli stessi emerge, in particolare, la scarsa capacità dell'Ente a riscuotere nell'ambito dell'attività di verifica e controllo relativamente all'IMU e ad altri tributi nonché l'assenza di accertamenti e riscossioni in ordine al recupero evasione TARSU/TIA/TARES e COSAP/TOSAP in ambedue gli anni considerati.

Nessun dato fornisce l'Ente in merito all'attività di riscossione per recupero evasione tributaria, nell'anno 2022.

Si fa presente, tra altro, che anche la Corte costituzionale ha evidenziato come una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate sia elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come «bene pubblico» funzionale «alla valorizzazione della democrazia rappresentativa» (sentenza n. 184/2016; nello stesso senso, sentenze n. 247 e n. 80 del 2017; da ultimo, sentenza n. 51/2019).

Lo stesso Giudice delle leggi ha recentemente rilevato come una bassa capacità di riscossione è un "problema prevalentemente organizzativo" (Corte costituzionale n. 4/2020), per cui appare evidente che l'Ente non possa trincerarsi dietro la riluttanza dei contribuenti a dare corso ai pagamenti (soprattutto quando mancano addirittura gli accertamenti), ma debba adottare misure organizzative innovative, in grado di migliorare il livello della riscossione, considerato che l'equilibrio del bilancio è fondato su un accettabile livello delle entrate, in grado di sostenere le spese, allo stato insufficiente.

Preme, tra altro, precisare che la rigidità e la difficoltà degli incassi produce effetti anche ai fini del rispetto della tempestività dei pagamenti *ex legis* prevista.

6.3 Conclusivamente, nel prendere atto dei dati comunicati dall'Ente, il Collegio ritiene che l'Ente deve intraprendere tutte le azioni necessarie al fine di perseguire una efficace attività di contrasto all'evasione tributaria, costituendo all'uopo, ove lo reputerà opportuno, un'apposta unità organizzativa a ciò preposta.

## 7. Indebitamento

7.1 Con riguardo al debito complessivo, è stato riscontrato il limite dell'indebitamento previsto dall'art. 204, comma 1, del TUEL, con le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti per il periodo 2020-2022.

2020	2021	2022
2,05	2,08	1,7

Fonte: questionario consuntivo 2022

7.2. A fronte di una incongruenza rilevata tra i dati risultanti dal questionario consuntivo 2022 e le informazioni acquisite da C.DD.PP., in fase istruttoria, è stato chiesto all'Ente di trasmettere i prospetti riepilogativi dai quali desumere, per tutti i mutui contratti, l'ente mutuante, i piani di ammortamento e il debito residuo effettivo al 31.12.2022.

Le risultanze dell'approfondimento condotto evidenziano che il debito complessivo contratto dall'Ente, al 31.12.2022, risulta essere il seguente<sup>4</sup>:

Tabella 5 - Indebitamento

DEBITO CONTRATTO		Importi
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2021	+	1.117.387,91
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2022 (comprese le estinzioni anticipate)	-	103.783,62
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2022	+	0,00
<b>Totale debito contratto</b>	=	<b>1.013.604,29</b>

Fonte: questionario consuntivo 2022 e riscontro istruttorio prot. Cdc del 15/04/2024, n. 2597

Invero, il debito complessivo contratto dall'Ente, al 31/12/2022, secondo i piani di ammortamento trasmessi dall'Ente, ammonta ad euro 993.359,76 cui si aggiungono euro 20.244,53 corrispondenti alle quote capitali dovute dall'Ente nell'anno 2020, il cui pagamento è stato differito all'anno 2023 per effetto della c.d. "sospensione dei mutui" prevista dall'art. 112, comma 1, del d.l. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia)<sup>5</sup>.

## 8. Residui attivi

Tabella 6 - Residui attivi finali

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Residui attivi Finali</b>	1.373.790,77	1.764.794,40	2.206.928,13	2.406.667,54	2.540.319,09
<i>di cui:</i>					
conto competenza	381.265,16	643.666,96	907.068,41	950.016,47	634.245,34
conto residui	992.525,61	1.121.127,44	1.299.859,72	1.456.651,07	1.906.073,75
<i>di cui residui precedenti il quinquennio di riferimento:</i>					
Titolo I	160.774,39	205.001,69			
Titolo III	16.332,78	29.015,30			

Fonte: BDAP, note del revisore 2018 e 2019

**8.1** I dati rappresentati nella superiore tabella mostrano un *trend* crescente dei residui attivi finali in tutto il periodo scrutinato. Relativamente alle annualità 2018 e 2019, dalle note del revisore si desume un ammontare di residui precedenti al quinquennio di importo, rispettivamente, pari ad euro 177.107,17 (di cui euro 160.774,39 del Titolo I ed euro 16.332,78 del Titolo II), nel 2018, e ad euro 234.016,99 (consistenti in euro 205.001,69 del Titolo I ed euro 29.015,30 del Titolo II), nel 2019.

**8.2** In riferimento alla movimentazione dei residui attivi iniziali, in fase istruttoria, sono state rilevate incongruenze tra i dati comunicati dall'Organo di revisione in sede di questionari consuntivi del periodo esaminato ed i corrispondenti dati contabili analitici (DCA) trasmessi alla BDAP, con la conseguenza che si è chiesto all'Ente di

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 112, comma 1, del d.l. n. 18/2020, rubricato "Sospensione quota capitale mutui enti locali", "il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli entilocali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi".

comunicare i dati corretti dell'ultimo triennio (2020 - 2022), ricorrendo alla tabella n. 8 della nota istruttoria.

Di seguito si espongono i dati forniti dall'Organo di revisione, in fase di riscontro istruttorio, relativamente alla movimentazione dei residui attivi iniziali nell'ultimo triennio.

COMUNE DI POGGIOREALE

Tabella 8 - Movimentazione dei residui attivi iniziali

Cap.	Movimentazione dei residui	Anno 2020			Anno 2021			Anno 2022		
		Residui all'01.01 (a)	Riscossioni (b)	% (b/a)	Residui all'01.01 (a)	Riscossioni (b)	% (b/a)	Residui all'01.01 (a)	Riscossioni (b)	% (b/a)
200	Recupero evasione ICI - Accertamenti	27.942,21 €	241,83 €	0,87%	27.700,38 €	231,61 €	0,84%	27.468,77 €	407,10 €	1,48%
206	TASI - accertamento anno 2014	17.907,74 €	2.421,49 €	13,52%	15.486,25 €	3.988,00 €	25,75%	15.446,37 €	971,19 €	6,29%
208	Recupero evasione IMU anni prec. - Accertamenti	150.487,12 €	24.374,72 €	16,20%	269.104,08 €	46.471,10 €	17,27%	285.591,97 €	5.695,78 €	1,99%
209	Recupero evasione TASI anni prec. - Accertamenti	- €	- €	0,00%	16.468,63 €	3.400,57 €	20,65%	24.297,79 €	841,47 €	3,46%
6000	Sanzioni in materia tributaria	53.144,03 €	6.249,15 €	11,76%	87.767,02 €	12.447,63 €	14,18%	106.676,64 €	2.019,35 €	1,89%
	<b>Recupero evasione tributaria</b>	<b>249.481,10 €</b>	<b>33.287,19 €</b>	<b>13,34%</b>	<b>416.526,36 €</b>	<b>66.538,91 €</b>	<b>15,97%</b>	<b>459.481,54 €</b>	<b>9.934,89 €</b>	<b>2,16%</b>
3300	TIA	88.276,02 €	1.462,60 €	1,66%	86.813,42 €	1.141,56 €	1,31%	85.671,86 €	853,03 €	1,00%
3301	TARES	53.971,22 €	861,93 €	1,60%	53.109,29 €	- €	0,00%	53.109,29 €	19,48 €	0,04%
3302	TARI	485.460,21 €	32.654,51 €	6,73%	601.234,08 €	84.745,16 €	14,10%	639.515,97 €	78.253,93 €	12,24%
	<b>Tarsu / Tia / Tares Tari</b>	<b>627.707,45 €</b>	<b>34.979,04 €</b>	<b>5,57%</b>	<b>741.156,79 €</b>	<b>85.886,72 €</b>	<b>11,59%</b>	<b>778.297,12 €</b>	<b>79.126,44 €</b>	<b>10,17%</b>
205	<b>IMU</b>	<b>10.364,88</b>	<b>9.461,88 €</b>	<b>91,29%</b>	<b>9.916,75 €</b>	<b>9.013,75 €</b>	<b>90,89%</b>	<b>10.813,34 €</b>	<b>10.813,34 €</b>	<b>100,00%</b>
42800	Violazione CdS - famiglie	12.866,10 €	532,38 €	4,14%	12.333,72 €	575,14 €	4,66%	11.787,28 €	476,19 €	4,04%
42802	Violazione CdS - imprese	2.179,74 €	2,78 €	0,13%	2.176,96 €	- €	0,00%	2.176,96 €	- €	0,00%
42803	Violaz. CdS famiglie - strade ANAS	14.380,05 €	- €	0,00%	14.380,05 €	- €	0,00%	14.380,05 €	135,54 €	0,94%
42805	Violaz. CdS - imprese - strade ANAS	1.064,75 €	- €	0,00%	1.064,75 €	16,32 €	1,53%	1.048,43 €	137,41 €	13,11%

42807	Violaz. CdS - sanzioni su PA strade enti diversi	7.562,01 €	- €	0,00%	7.562,01 €	8,17 €	0,11%	7.553,84 €	33,06 €	0,44%
42808	Violaz. CdS - imprese strade Enti diversi	7.881,62 €	8,56 €	0,11%	7.873,06 €	- €	0,00%	7.873,06 €	- €	0,00%
	<b>Sanzioni per violazioni CdS</b>	<b>45.934,27 €</b>	<b>543,72 €</b>	<b>1,18%</b>	<b>45.390,55 €</b>	<b>599,63 €</b>	<b>1,32%</b>	<b>44.819,62 €</b>	<b>782,20 €</b>	<b>1,75%</b>
58600	Fitti attivi Fabbricati	22.286,20 €	3.139,88 €	14,09%	25.452,72 €	919,14 €	3,61%	18.574,96 €	4.133,28 €	22,25%
58700	Fitti attivi Terreni	7.304,98 €	534,90 €	7,32%	8.201,34 €	1.075,70 €	13,12%	6.321,37 €	3.999,00 €	63,26%
	<b>Fitti attivi</b>	<b>29.591,18 €</b>	<b>3.674,78 €</b>	<b>12,42%</b>	<b>33.654,06 €</b>	<b>1.994,84 €</b>	<b>5,93%</b>	<b>24.896,33 €</b>	<b>8.132,28 €</b>	<b>32,66%</b>

Dall'analisi della superiore tabella, nell'ultimo triennio esaminato, emerge un basso tasso di realizzazione dei residui relativamente a tutte le entrate indicate, fatta eccezione per l'IMU che segna percentuali di riscossione del 91,29%, nel 2020, del 90,89%, nel 2021, e del 100 %, nel 2022.

In riferimento all'attività di riscossione dei residui attivi per recupero evasione tributaria, si registrano le seguenti percentuali: 13,34%, nel 2020, 15,97% nel 2021 e 2,16% nel 2022.

**8.3 Conclusivamente, il Collegio ritiene che la scarsa capacità di riscossione dei residui attivi rappresenta un chiaro indicatore della necessità di provvedere con urgenza ad adottare misure organizzative efficienti al fine di migliorare la capacità di riscossione atteso che, in difetto, l'Ente sarà ancora costretto a ricorrere costantemente all'anticipazione di tesoreria che nasce, invero, per far fronte ad esigenze di liquidità eccezionali.**

A tale proposito, in applicazione delle previsioni di cui al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, relativo alla gestione dei residui (sia attivi sia passivi), si ricorda che *“In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare: - la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito; - l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno; - il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; - la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.*

*La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente: a) i crediti di dubbia e difficile esazione; b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito; d) i debiti insussistenti o prescritti; e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione; f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il*

*credito o il debito è esigibile. Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Al riguardo, si rinvia al principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 e all'esempio n. 5. Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale."*

Un'attenta ricognizione dei residui attivi va, altresì, coordinata con un attento monitoraggio delle attività di riscossione delle entrate, di cui al punto 6), tenendo anche presente che la quantificazione, a consuntivo, del FCDE (calcolato con il metodo ordinario) avviene in stretta correlazione con l'andamento delle riscossioni in c/residui degli ultimi 5 esercizi.

Sul punto, si rammenta che, con l'entrata in vigore dell'armonizzazione contabile, per effetto della gestione ordinaria dei residui, lo stock dei residui attivi dovrebbe tendere ad una naturale stabilizzazione mentre i residui passivi dovrebbero tendere verso una progressiva riduzione (cfr. deliberazione della Sezione delle autonomie n. 9/SEZAUT/2016/QMIG).

## 9. Residui passivi

Tabella 7 - Movimentazione dei residui passivi finali

Residui passivi finali	2018	2019	2020	2021	2022
Titolo 1: Spese correnti	635.853,76	597.965,01	744.818,33	663.779,73	441.515,81
Titolo 2: Spese in conto capitale	322.680,73	240.532,13	160.893,77	152.836,25	286.705,54
Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	10.007,54	19.787,54	10.255,06	8.331,37	16.899,43
<b>Totale</b>	<b>968.542,03</b>	<b>858.284,68</b>	<b>915.967,16</b>	<b>824.947,35</b>	<b>745.120,78</b>

Fonte: BDAP

Come rappresentato nella superiore tabella, nell'ultimo triennio, si registra una progressiva riduzione dello *stock* dei residui passivi finali.

In particolare, la capacità di smaltimento dei residui passivi ha interessato il Titolo I, con una diminuzione dei residui passivi che da euro 744.818,33, al 31/12/2020, scendono ad euro 663.779,73, al 31/12/2021, fino ad ulteriormente ridursi ad euro 441.515,81, al 31/12/2022.

## 10. Debiti fuori bilancio

Tabella 8 - Debiti fuori bilancio/ Fondo rischi contenzioso

1. Debiti fuori bilancio riconosciuti	2018	2019	2020	2021	2022
lettera a) - sentenze esecutive	6.250,17				
lettera b) - copertura disavanzi					
lettera c) - ricapitalizzazioni					
lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza					
lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa	15.048,85				
<b>Totale Debiti fuori bilancio riconosciuti</b>	<b>21.299,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Debiti fuori bilancio da riconoscere al 31.12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Fondo rischi contenzioso al 31.12</b>	<b>133.006,43</b>	<b>133.506,43</b>	<b>146.506,43</b>	<b>149.506,43</b>	<b>47.011,29</b>

Fonte: questionari DFB 2018,2019,2020,2021 e 2022

Dall'analisi dei questionari sui debiti fuori bilancio dell'ultimo triennio e delle corrispondenti relazioni dell'Organo di revisione emerge che l'Ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio nel periodo 2020 -2022.

## 11. Conciliazione rapporti creditori/debitori con organismi partecipati

**11.1** In fase istruttoria, per l'ultimo biennio scrutinato (2021-2022), è stata rilevata la mancata asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo dell'Ente e degli organismi partecipati, dei crediti e debiti reciproci ai sensi dell'art. 11, comma 6, lettera j), del D.lgs. n. 118/2011, l'assenza di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente e le società e, con specifico riferimento all'esercizio 2021, casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati, con la conseguenza che è stato chiesto all'Ente:

a) di conoscere gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali, le società controllate e partecipate al 31/12/2021 ed al 31/12/2022, dettagliando gli importi dei crediti e debiti come risultanti nelle contabilità di ciascuno degli enti coinvolti;

b) di comunicare l'avvenuta conciliazione di tutti i rapporti o, in caso contrario, le ragioni che l'hanno impedita e le azioni intraprese, e, in ogni caso, l'importo dei crediti e dei debiti nei confronti di ciascuno degli enti (anche se non riconciliati) così come risultanti agli atti e contabilizzati dall'Ente.

**11.2** In base alle risultanze istruttorie, emerge:

- un debito dell'Ente nei confronti di "G.A.L. Valle del Belice s.c.a.r.l.", pari ad euro 782,33 ed un accantonamento di euro 109,50<sup>6</sup>, come risultanti dalla contabilità dell'Ente per l'anno 2021 e per l'anno 2022 e certificati nell'ambito delle relative verifiche di crediti e debiti reciproci tra l'Ente e l'organismo partecipato ex art. 11, comma 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011;

- un debito dell'Ente nei confronti di "S.R.R. Trapani Provincia Sud s.c.p.a.", pari ad euro 3.087,58 ed un accantonamento di euro 3.551,66, come risultanti dalla contabilità dell'Ente per l'anno 2021 e per l'anno 2022 e certificati nell'ambito delle relative verifiche di crediti e debiti reciproci tra l'Ente e l'organismo partecipato ex art. 11,

---

<sup>6</sup> Sul punto, l'Ente puntualizza che il debito di euro 782,33 nei confronti di "G.A.L. Valle del Belice soc. cons. a.r.l." inerisce alle somme necessarie per il versamento del contributo volontario per la costituzione del Fondo copertura perdite future deliberato nell'Assemblea ordinaria dei soci del 29/07/2020 mentre l'accantonamento per euro 109,50, "discordanza debito partecipata GAL Valle del Belice", sotto la voce "altri accantonamenti" dell'All. a/1, effettuato in sede di rendiconto 2019 e mantenuto anche in occasione dell'approvazione dei rendiconti 2020, 2021 e 2022, origina dalla costituzione del Fondo copertura perdite future deliberato dall'assemblea dei soci in data 28/12/2017.

comma 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011; dalla verifica per l'anno 2021 emerge pure un credito dell'organismo partecipato nei confronti dell'Ente di euro 2.458,12, mentre dalla verifica per l'anno 2022 emerge l'accantonamento dell'ulteriore somma di euro 14.886,49 ed un credito vantato dall'organismo partecipato verso l'Ente di euro 15.069,90<sup>7</sup>.

Sul punto, si rammenta il principio di diritto enunciato dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG, secondo cui *“La disposizione dettata dall'art. 11, co. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118 del 2011, che prevede l'inserimento nella relazione sulla gestione da allegare al rendiconto degli enti territoriali anche degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, si conforma a principi di trasparenza e veridicità dei bilanci e mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio attenuando il rischio di emersione di passività latenti per gli enti territoriali.*

*Gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente territoriale devono necessariamente tener conto anche del sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate ovvero del cosiddetto “gruppo amministrazioni pubblica” secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del d.lgs. n. 118/2011.*

*Fermo restando la responsabilità dell'organo esecutivo dell'ente territoriale, tenuto a redigere la relazione sulla gestione allegata al rendiconto e, quindi, ad illustrare gli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, l'obbligo di asseverazione deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati, per evitare eventuali incongruenze e garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori.*

*L'asseverazione da parte dell'organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell'ente socio, senza previsione di compensi aggiuntivi.*

---

<sup>7</sup> Al riguardo, l'Ente precisa che l'accantonamento per euro 3.551,66, *“discordanza debito partecipata SRR”*, sotto la voce *“altri accantonamenti”* dell'All. a/1, effettuato in sede di rendiconto 2020 e mantenuto nel rendiconto 2021 e nel rendiconto 2022, risulta integrato, a rendiconto 2022, dell'ulteriore accantonamento di euro 14.886,49 costituente il totale al lordo iva delle fatture emesse nel 2022 dall'organismo partecipato.

*In caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell'ente territoriale segnala tale inadempimento all'organo esecutivo dell'ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011). Nelle società per azioni e in accomandita per azioni controllate/partecipate da enti territoriali, è tenuto alla prescritta asseverazione il soggetto cui è attribuita la revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409-bis c.c.. Nelle società a responsabilità limitata controllate/partecipate da enti territoriali, ove non sia obbligatoria la nomina del revisore legale dei conti, ai sensi dell'art. 2477, co. 2, c.c., è rimessa all'autonomia statutaria la facoltà di designare un organo di controllo. Per le aziende speciali e le istituzioni, occorre far richiamo all'art. 114, co. 7, del d.lgs. n. 267/2000 che prevede, per le prime, un apposito organo di revisione e per le seconde che l'organo di revisione dell'ente locale eserciti le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. In caso di mancata individuazione, nello statuto della società a responsabilità limitata o del consorzio, di un organo di controllo, spetta all'ente territoriale socio individuare, all'interno dell'organismo, il soggetto chiamato ad asseverare la nota informativa attestante i reciproci rapporti debitori e creditori, senza previsione di compensi aggiuntivi”.*

In merito, invece, all'assenza di un sistema informativo, preme precisare che l'art. 147-*quater* del D.lgs. 267/2000, prevede che:

*“1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.*

*2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica”.*

Attraverso tale forma di controllo, dunque, la stessa Amministrazione imposta un proprio monitoraggio periodico sull'andamento delle gestioni degli organismi

assoggettati a controllo, con l'indicazione degli adeguati correttivi da introdurre nei casi di scostamento dagli obiettivi assegnati *“anche con riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’Ente”* (art. 147-*quater*, co. 3).

Strategica in tale direzione è l’adozione, da parte dell’Ente, di un idoneo sistema informativo, in relazione, ovviamente, ai servizi e alle attività affidate alla società partecipate, che deve riguardare: “1) i rapporti finanziari reciproci tra Ente e società; 2) la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società; 3) i contratti di servizio; 4) la qualità dei servizi; 5) il rispetto dei vincoli di finanza pubblica”.

Si rammenta, in merito, che la Sezione ha più volte rappresentato l’importanza “di rilevare costantemente i rapporti economici e patrimoniali con le società partecipate, al fine di consentire con immediatezza di individuare disallineamenti contabili e le perdite che le stesse possono generare”, evidenziando come “le operazioni di allineamento contabile con gli organismi partecipati presentano una duplice finalità, mirando a rilevare l’eventuale emersione di passività non conosciute e ad agevolare il consolidamento con i bilanci degli organismi partecipati” (*Sez. Controllo Sicilia, Del. n. 69/2019 e, tra le più recenti, n. 112/2021*).

Tutto ciò posto, la Sezione prende atto di quanto comunicato, e invita l’Amministrazione ad impostare un proprio monitoraggio periodico sull’andamento delle gestioni degli organismi assoggettati a controllo, con l’indicazione degli adeguati correttivi da introdurre nei casi di scostamento dagli obiettivi assegnati *“anche con riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’Ente”* (art. 147-*quater*, co. 3).

## **12. Adozione delibera di razionalizzazione periodica delle partecipazioni**

Sulla scorta delle informazioni estratte dai questionari consuntivi del periodo esaminato e dalle pertinenti relazioni dell’Organo di revisione, risulta che l’Ente ha effettuato la revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24 TUSP nonché la ricognizione annuale delle partecipazioni, dirette o indirette, ai sensi dell’art. 20, comma 1, TUSP, in tutto il periodo oggetto del presente controllo.

Ed invero, da un riscontro compiuto emerge che l'Ente ha adottato le seguenti delibere di ricognizione delle partecipazioni ed ottemperato al relativo obbligo di trasmissione a questa Sezione previsto dall'art. 20, comma 3, TUSP nelle date di seguito enumerate:

- deliberazione del C.C. n. 33 del 77/11/2017, di revisione straordinaria delle partecipazioni *ex art. 24 TUSP*, trasmessa il 14/11/2017 ed introitata, in pari data, al prot. Cdc n. 10475;
- deliberazione del C.C. n. 59 del 18/12/2018, di ricognizione periodica delle partecipazioni possedute al 31/12/2017, trasmessa il 14/1/2019 ed introitata, in pari data, al prot. Cdc n. 197;
- deliberazione del C.C. n. 47 del 17/12/2019, di ricognizione periodica delle partecipazioni possedute al 31/12/2018, trasmessa il 31/1/2020 ed introitata, in pari data, al prot. Cdc n. 1255;
- deliberazione del C.C. n. 51 del 29/12/2020, di ricognizione periodica delle partecipazioni possedute al 31/12/2019, trasmessa il 20/5/2021 ed introitata, in pari data, al prot. Cdc n. 6112;
- deliberazione del Comm. Straord. con i poteri del C.C. n. 11 del 4/8/2022, di ricognizione periodica delle partecipazioni possedute al 31/12/2020, trasmessa il 5/8/2022 ed introitata, in pari data, al prot. Cdc n. 5476;
- deliberazione del Comm. Straord. con i poteri del C.C. n. 22 del 29/12/2022, di ricognizione periodica delle partecipazioni possedute al 31/12/2021, trasmessa il 2/3/2023 ed introitata, in pari data, al prot. Cdc n. 2322;
- deliberazione del C.C. n. 48 del 18/12/2023 di ricognizione periodica delle partecipazioni possedute al 31/12/2012, trasmessa il 26/4/2024 ed introitata, in pari data, al prot. Cdc n. 3677.

### **13. Tempestività dei pagamenti**

In merito all'osservanza della tempestività dei pagamenti *ex art. 9, comma 8, del DPCM del 22/09/2014*, in base alle informazioni estratte dalle relazioni dell'Organo di revisione dell'ultimo triennio - confermate dai dati pubblicati sul sito istituzionale emerge che l'Ente, nell'ultimo triennio, ha certificato i seguenti valori:

- un indicatore di tempestività dei pagamenti, per l'anno 2020, pari a 38,71 giorni ed un importo annuale dei pagamenti posteriori alla scadenza pari ad euro 321.349,72;
- un indicatore di tempestività dei pagamenti, per l'anno 2021, pari a 0,51 giorni ed un importo annuale dei pagamenti posteriori alla scadenza pari ad euro 211.051,09;
- un indicatore di tempestività dei pagamenti, per l'anno 2022, pari a 17,01 giorni ed un importo annuale dei pagamenti posteriori alla scadenza pari ad euro 359.232,96.

Si aggiunge che detti valori, come rilevabile dai questionari consuntivi dell'ultimo triennio, risultano confluiti, in adempimento di quanto previsto dall'art. 41, comma 1, del d.l. n. 66/2014, in un apposito prospetto allegato ai pertinenti rendiconti della gestione.

#### 14. Parametri di deficitarietà strutturale

Si prende atto che l'Ente non risulta deficitario ex art. 242, comma 1, TUEL in tutto il periodo oggetto del presente controllo, come da riscontro effettuato a partire dalle tabelle dei parametri obiettivi di deficitarietà strutturale allegate ai pertinenti rendiconti della gestione.

#### 15. Fondo pluriennale vincolato

SPESA	titolo	2018	2019	2020	2021	2022
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	Spese correnti	34.200,17	51.477,01	74.590,18	103.745,66	49.386,84
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	Spese in conto capitale	0,00	22.406,68	4.478,08	580.981,28	352.904,52
<b>TOTALE</b>		34.200,17	73.883,69	79.068,26	684.726,94	402.291,36

Fonte BDAP

ENTRATA	2018	2019	2020	2021	2022
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	25.830,93	34.200,17	51.477,01	74.590,18	103.745,66
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	22.406,68	4.478,08	580.981,28
<b>TOTALE</b>	25.830,93	34.200,17	73.883,69	79.068,26	684.726,94

Fonte BDAP

**15.1** Come evidenziato nella superiore tabella, il fondo pluriennale vincolato (FPV) risulta movimentato in tutto il periodo esaminato, eccezion fatta per il 2018 in cui il FPV di parte capitale mostra un saldo pari a zero.

**15.2** In fase istruttoria, è stato chiesto all'Ente di chiarire le ragioni della mancata attivazione, nell'esercizio 2018, del FPV di parte capitale nonostante, in base alle informazioni estratte dalla BDAP sul rendiconto 2018, risultassero residui passivi del titolo II per euro 322.680,73.

In riscontro, l'Ente rappresenta che la mancata attivazione, nell'esercizio 2018, del FPV di parte capitale sarebbe dovuta alla *“reimputazione contestuale di residui attivi e residui passivi per un totale di euro 181.044,19, connessi a spesa finanziata dalla correlata entrata”*, come risultante dalla delibera di G.M. n. 64 del 18/06/2019.

Puntualizza l'Ente che tale voce di reimputazione *“corrisponde[rebbe] ad un solo residuo attivo/passivo reimputato, come riportato negli allegati alla determina dirigenziale settore tecnico R.G. n. 281 del 12-06-2019 di riaccertamento dei residui”*.

\*\*\*\*\*

Conclusivamente, sulla base di quanto sopra relazionato, dalla disamina dei documenti contabili previsionali e consuntivi relativi al periodo di gestione 2018-2022 e dalla verifica della situazione finanziaria complessiva dell'Ente al 31/12/2022, emerge un quadro finanziario che, allo stato degli atti, non suscita particolare preoccupazione stante, tra l'altro, che dal rendiconto 2022 emerge un avanzo disponibile di euro 401.953,68.

Purtuttavia, la Sezione, al fine di prevenire potenziali pregiudizi per i futuri equilibri di bilancio, ravvisa la necessità di richiamare l'Amministrazione comunale sulle criticità sopra evidenziate, con lo scopo di dare impulso alle misure conseguenziali, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario. La Sezione ha evidenziato in più occasioni come *“gli scostamenti dai principi del D.lgs. n. 118/2011 non costituiscono solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma possono risultare strumentali ad una manovra elusiva dei principi di equilibrio di bilancio, come affermato dalla Corte costituzionale*

(sentenza n. 279/2016)” (Sezione di controllo per la Regione Siciliana, deliberazione n. 125/2018).

### **P.Q.M.**

la Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana, con riserva di ogni ulteriore verifica nei successivi bilanci e rendiconti

### **ACCERTA**

la presenza, nei termini di cui in motivazione, dei seguenti profili di irregolarità contabile e criticità per gli equilibri di bilancio, nonché di difformità dalla sana gestione finanziaria:

1. tardiva approvazione dei documenti contabili previsionali e consuntivi esaminati, fatta eccezione per il bilancio di previsione del triennio 2022/2024 e per il rendiconto dell'esercizio 2022;
2. scarsa attività di recupero dell'evasione tributaria in tutto il periodo esaminato, unitamente alla scarsa capacità di riscossione dei residui attivi;
3. consistente ammontare dei residui attivi finali ed il relativo aumento in tutto il periodo esaminato;
4. assenza di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente e le società partecipate.

### **RACCOMANDA ALL'ENTE**

- **di rispettare** i termini previsti dall'art. 227 del TUEL, in considerazione della rilevanza che l'approvazione del rendiconto riveste nell'intero “ciclo di bilancio” dell'Ente locale;
- **di intraprendere**, tempestivamente, tutte le azioni necessarie al fine di migliorare il livello delle riscossioni in c/c competenza e in c/c residui e allo scopo di perseguire una più efficiente attività di contrasto all'evasione tributaria, costituendo, ove lo riterrà opportuno, anche un'apposita unità organizzativa all'uopo preposta;

- **di dotarsi** di un idoneo sistema informativo, in relazione, ovviamente, ai servizi e alle attività affidate alla società partecipate, che deve riguardare: 1) *i rapporti finanziari reciproci tra ente e società*; 2) *la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società*; 3) *i contratti di servizio*; 4) *la qualità dei servizi*; 5) *il rispetto dei vincoli di finanza pubblica*.

### INVITA

l'organo di revisione a vigilare, ai sensi dell'articolo 147-*quinquies* del TUEL, sugli equilibri finanziari dell'Ente, con particolare riferimento all'incremento delle riscossioni;

### DISPONE

- che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia trasmessa al Consiglio Comunale – per il tramite del suo Presidente –, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Poggioreale (TP) ;

- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, (sezione "Amministrazione Trasparente") ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2024.

IL MAGISTRATO RELATORE

(Giuseppe Vella)

IL PRESIDENTE

(Paolo Peluffo)

Depositato in Segreteria il 28 maggio 2024.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Boris Rasura)